

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 2 novembre 2021, n. 39

Nuove disposizioni in materia di requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Requisiti del Segretario generale del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008

Art. 2 - Invarianza finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 28, 52 e 53, comma 2, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); in particolare, l'articolo 19, comma 6;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs 165/2001, di pochi mesi precedente alla riforma costituzionale realizzata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nasceva con l'intento, tra l'altro, di recare principi fondamentali per la legislazione regionale, allora solo concorrente, per quel che riguarda le regioni a statuto ordinario, nella materia dell'organizzazione e dell'ordinamento degli uffici;

2. Oggi che tale materia viene in massima parte con-

siderata ricompresa nell'ambito della potestà legislativa residuale della Regione, il d.lgs. 165/2001 mantiene il ruolo di normativa di riferimento per quanto attiene ai riflessi in altri importanti ambiti materiali attinti dalla disciplina del pubblico impiego, quale, ad esempio, il diritto civile. Le previsioni di questa importante fonte normativa possono comunque, anche in dettaglio, essere fatte proprie dalla scelta del legislatore regionale;

3. L'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 contempla la possibilità del conferimento degli incarichi dirigenziali, anche di livello apicale, a soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature;

4. Tale possibilità astratta, da riguardarsi come mera facoltà per la Regione, non è prevista dalla vigente normativa in materia di personale;

5. Il Consiglio regionale gode di particolare autonomia organizzativa e, al tempo stesso, necessita di professionalità di alta specializzazione, anche in materia giuridica, per cui risulta opportuno prevedere che la figura amministrativa di vertice del Consiglio regionale stesso possa essere individuata anche tra soggetti che vantino qualificata esperienza nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature;

6. Per quanto riguarda la trasposizione nell'ordinamento consiliare della figura dirigenziale generale delle amministrazioni statali, si fa riferimento al Segretario generale del Consiglio regionale;

7. All'uopo si provvede a integrare l'articolo 24 della l.r. 4/2008, dedicato ai requisiti soggettivi del Segretario generale del Consiglio regionale, finora individuati in quelli previsti dalla l.r. 1/2009 per il Direttore generale ed i direttori della Giunta regionale, inserendo un apposito comma che, ferma la possibilità per il Consiglio regionale di valersi della normativa ivi richiamata della l.r. 1/2009, introduca la facoltà, per la figura del Segretario generale, di attingere anche dalle citate professionalità;

8. L'operazione normativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Requisiti del Segretario generale del
Consiglio regionale.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è aggiunto il seguente:

“5 bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, il segre-

tario generale può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature.”.

Art. 2

Invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 2 novembre 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.10.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 settembre 2021, n. 72

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 ottobre 2021

Approvata in data 27 ottobre 2021

Divenuta legge regionale 34/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge

regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

LEGGI REGIONALI 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117). Abrogazione della l.r. 32/2003.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Rinvio alle definizioni di cui al d. lgs. 101/2020

CAPO II

Procedimenti amministrativi

Art. 3 - Nulla osta di categoria B per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca

Art. 4 - Variazioni del nulla osta di categoria B

Art. 5 - Allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche di categoria B

Art. 6 - Dismissione delle pratiche di categoria B

Art. 7 - Allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica

Art. 8 - Allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali

Art. 9 - Modalità di presentazione delle istanze e ter-